



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Capo di Gabinetto

*del Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione*

e

Il Capo di Gabinetto

*del Ministro per l'Attuazione
del Programma di Governo*

PROT. 7711/GAB - U

PROT. N. 240/2006/GAB/AP4

Roma, 21 NOV. 2006

Al Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Ai Capi di Gabinetto di tutti i Ministri

Ai Capi degli Uffici legislativi di tutti i Ministri

p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento affari giuridici e legislativi
- Dipartimento del coordinamento amministrativo
- Ufficio Bilancio e Ragioneria

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Oggetto: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Attuazione dell'articolo 29 (Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi). Circolare sostitutiva delle "Linee Guida" diramate il 25 settembre 2006

Si fa seguito alla nota n. 126/Gab/2006 del 25 settembre u.s., con la quale sono state trasmesse dal Capo di Gabinetto del Ministro per l'Attuazione del Programma di Governo al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Capi di Gabinetto di tutti i Ministri "Linee guida" per la redazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 29 indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica che il Ministro dell'attuazione del programma di Governo e il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno emanato l'allegata circolare, attualmente in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti ai fini della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La circolare, recante "Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", modifica ed integra in alcuni punti le "Linee guida" del 25 settembre scorso, che devono intendersi, pertanto, integralmente sostituite.

Considerato che **il 30 dicembre prossimo**, in base al disposto del comma 4 del citato articolo 29, gli organismi non individuati dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 29 verranno **automaticamente soppressi**, si rappresenta l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti, attenendosi alle linee di indirizzo contenute nell'allegata circolare.

Si confida nell'immediato inoltro dell'acclusa circolare da parte delle SS.LL alle articolazioni periferiche dei rispettivi dicasteri e agli enti vigilati rientranti nell'ambito di applicazione della norma ai sensi del combinato disposto del comma 1 e del comma 6 dell'articolo 29.

Cons. Alberto Stancanelli

Consigliere di Stato
Michele Corradino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Circolare

Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri

Ai Ministeri

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'Aran

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Ai nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno

*Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Alla conferenza dei Presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
ALLA CRUI*

1. Premessa

La presente circolare è emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di offrire indicazioni operative per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora innanzi denominato "articolo 29").

L'articolo 29 prevede la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati rispetto a quella sostenuta nel 2005.

I provvedimenti attuativi della norma concorreranno a realizzare l'obiettivo programmatico di riduzione strutturale delle spese delle amministrazioni pubbliche; obiettivo economico-finanziario che assume carattere di priorità, in linea con quanto enunciato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, che indirizza l'azione del Governo all'obiettivo finale di risanamento della finanza pubblica.

La pubblica amministrazione rappresenta, infatti, uno dei quattro grandi comparti della spesa pubblica (insieme al servizio sanitario, al sistema pensionistico, alla finanza degli enti decentrati) sul quale il Governo ha assunto l'impegno di incidere correggendone squilibri interni, inefficienze e duplicazioni attraverso interventi di tipo strutturale.

Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, in quanto delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a monitorare e verificare il conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati, e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a esercitare funzioni di coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relative all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni,

hanno assunto, pertanto, l'iniziativa di emanare la presente circolare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, affinché le misure strutturali di contenimento della spesa pubblica previste nell'articolo 29 siano compiutamente portate ad effetto.

Le amministrazioni destinatarie dell'articolo 29 (su cui v., *amplius, infra*, § 2.1), già obbligate ad adottare nell'immediatezza, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, le misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa (articolo 29, comma 1), hanno altresì l'onere di realizzare a regime il contenimento delle spese per gli organismi in questione operanti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'articolo 29.

Gli strumenti che l'articolo 29 individua allo scopo di realizzare in via permanente il risparmio di spesa sono i provvedimenti di riordino indicati al comma 2 per le amministrazioni statali e al comma 3 per le amministrazioni non statali.

La mancata individuazione degli organismi nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 ne determina la soppressione *ex lege* alla scadenza di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (sul punto v., *infra*, § 2.2). Il termine di centoventi giorni inizialmente previsto dall'articolo 29, comma 4, è stato infatti prorogato a centottanta giorni dall'articolo 46 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, attualmente in corso di conversione in legge.

2. Ambito di applicazione

In via interpretativa deve ritenersi che le disposizioni previste dall'articolo 29 non trovino applicazione nei confronti di organismi direttamente individuati da disposizioni di rango costituzionale (ad esempio Commissioni paritetiche per le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale) e nei confronti di organismi istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della norma (il 4 luglio 2006).

Altrese esclusi dall'ambito di operatività della norma devono ritenersi gli organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attività necessitate (es. Protezione civile) e le strutture di missione, istituite, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, per la realizzazione di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi.

Si tratta, infatti, in entrambe le ipotesi, di organismi le cui dotazioni, in termini strumentali e di risorse umane, essendo state specificamente calibrate dai provvedimenti istitutivi sulle esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ovvero dagli obiettivi assegnati, non potrebbero essere

decurtate se non a scapito della realizzazione degli scopi per i quali tali organismi sono stati istituiti.

Infine, devono ritenersi esclusi, più in generale, gli organismi collegiali temporanei, di natura straordinaria e non permanente (si pensi alle commissioni di concorso, di gara, etc.).

Ai fini di una corretta applicazione della norma appare poi opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 29, sotto il profilo sia soggettivo (amministrazioni destinatarie), sia oggettivo (organismi destinatari).

2.1. Profilo soggettivo

La norma si applica in via diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'esclusione di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali le disposizioni dell'articolo 29 costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 29.

Sulla base di una interpretazione fondata su ragioni logico sistematiche, può ritenersi che analoga esclusione dall'ambito di applicazione della norma interessi anche gli enti pubblici non economici facenti capo a regioni ed enti territoriali.

2.2. Profilo oggettivo

La riduzione della spesa incide su tutti gli organismi, anche monocratici, operanti al 4 luglio 2006 presso le amministrazioni destinatarie in via diretta della norma di cui al § 2.1.

Nel rimandare alla relazione illustrativa al decreto-legge n.223/2006 ai fini dell'individuazione in concreto dei tipi di organi ed organismi soggetti all'applicazione della norma, si precisa, per quanto riguarda le segreterie tecniche, che vi rientrano quelle che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti o fabbisogni; per converso, devono ritenersi escluse le segreterie tecniche ricomprese negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di organismi ai quali è demandata un'attività di supporto di carattere conoscitivo e specialistico all'organo di indirizzo politico per l'elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore.

Alla luce delle difficoltà operative segnalate dalle amministrazioni nell'individuazione degli organismi da assoggettare a riordino ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 29, si ritiene opportuno chiarire che per le commissioni o gli organismi, comunque denominati, che non comportano oneri

Pa

diretti a carico dell'amministrazione (con la previsione di compensi ai componenti o l'istituzione di strutture di supporto *ad hoc*), ma soltanto costi indiretti, come, ad esempio, spese per missioni, gettoni di presenza, etc., generalmente gravanti su capitoli di bilancio indistinti recanti "Spese per funzionamento", le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere esclusivamente alla riduzione del trenta per cento delle spese rispetto a quanto sostenuto nel 2005 e non anche all'adozione di provvedimenti di riordino ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 29.

Infatti, in osservanza del principio di economia dei mezzi giuridici, il risparmio di spesa a regime nell'ordine del trenta per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005 potrà essere realizzato, per gli organismi con oneri indiretti, senza la necessità di procedere a provvedimenti normativi o amministrativi di riordino, ma semplicemente riducendo, per gli anni successivi al 2006, il capitolo di spese indistinto "Spese di funzionamento" del trenta per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2005.

Per gli organismi che comportano soltanto costi indiretti, peraltro, al fine di evitare l'effetto soppressivo disposto dal comma 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo 29 l'amministrazione ha l'onere di procedere in ogni caso ad un provvedimento ricognitivo, nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 29, delle strutture esistenti alla data del 4 luglio 2006 delle quali è intenzionata ancora ad avvalersi.

L'articolo 29 prevede poi, al comma 7, l'esclusione esplicita dal suo ambito di applicazione oggettivo degli organi di direzione, amministrazione e controllo.

In via interpretativa, alla luce dei principi che presiedono all'organizzazione amministrativa e in relazione alla vigente disciplina dei controlli interni sulle pubbliche amministrazioni, deve ritenersi che l'esclusione prevista dal comma 7, quanto alla dizione generica "organi di amministrazione", si riferisca agli organismi operanti presso le amministrazioni che siano anche "organi" dell'amministrazione, cioè organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente; quanto alla dizione generica "organi di controllo", deve ritenersi che si riferisca a tutti gli organi preposti ai controlli interni nella pubblica amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio.

In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i servizi di controllo interno operanti presso i Ministeri, anche alla luce della loro collocazione organizzativa nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Con riguardo specifico alle amministrazioni non statali, deve poi ritenersi che l'esclusione di cui al comma 7 si riferisca altresì agli organi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie (ad esempio i consigli di amministrazione e il collegio sindacale, o il

collegio di revisione, degli enti pubblici).

3. Fonti del riordino e soppressione *ex lege*

L'articolo 29 del citato decreto-legge prevede che, per realizzare la finalità di contenimento delle spese, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni statali procedano al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con le modalità e secondo i criteri prefissati dal comma 2 del citato articolo 29.

Il termine in questione di centoventi giorni ha natura ordinatoria. Peraltro, si rammenta che, alla scadenza dell'ulteriore termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo 29 previsto dal comma 4 del medesimo articolo, gli organismi con oneri diretti non riordinati ai sensi dei commi 2 e 3, nonché quelli con costi indiretti non individuati in appositi provvedimenti ricognitivi, verranno automaticamente soppressi.

Nell'individuare le fonti del diritto da utilizzare per il riordino, l'articolo 29 distingue tra amministrazioni statali (comma 2) e amministrazioni non statali (comma 3).

3.1. Amministrazioni statali

E' rimessa alle amministrazioni statali la valutazione circa l'opportunità di procedere al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, ovvero di attendere il prodursi dell'effetto soppressivo automatico *ex lege* dell'organismo, alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 4 dell'articolo 29.

Il riordino degli organismi è quindi un onere per le amministrazioni, "sanzionato" dall'effetto "ghigliottina" disposto dal citato comma 4.

Per le amministrazioni statali, l'articolo 29, comma 2, effettua un'ulteriore distinzione. Nel caso di organismi istituiti dalla legge o da regolamento, la fonte da utilizzare per il riordino è il regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; nel caso di organismi istituiti in via amministrativa, la fonte da utilizzare è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In entrambe le ipotesi, la proponenza è in capo al Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'amministrazione competente è rimessa la scelta se mantenere o inserire l'organismo oggetto di riordino all'interno dell'assetto organizzativo ministeriale, oppure procedere ad un riordino autonomo.

Spel

Nel primo caso, dovranno essere apportate modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero, adottando un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e utilizzando preferibilmente la tecnica della novella legislativa; nel caso di riordino autonomo, occorrerà, invece, operare una distinzione secondo la fonte istitutiva dell'organismo, adottando, nel caso d'istituzione per legge o regolamento, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mentre, nel caso di istituzione in via amministrativa, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel caso specifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora si intenda inserire l'organismo oggetto del riordino all'interno dell'organizzazione della Presidenza, in considerazione dell'autonomia organizzativa di cui gode la Presidenza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1999, n. 303, la fonte da utilizzare è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.2. Amministrazioni non statali

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 29, le amministrazioni non statali hanno l'onere di procedere al riordino degli organismi utilizzando le fonti regolamentari previste nei rispettivi ordinamenti. I criteri di riordino, così come la "sanzione" della soppressione automatica *ex lege*, sono i medesimi dettati per le amministrazioni statali dal comma 2.

Si invitano, pertanto, i Ministeri vigilanti a verificare la tempestiva e corretta attuazione della disposizione in parola da parte dei rispettivi enti vigilati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 29, procedendo all'approvazione dei relativi atti regolamentari sulla base dei criteri fissati nella presente circolare e dandone notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento amministrativo.

4. Criteri di riordino e proroga

I criteri di riordino indicati dalla lettera a) alla lettera e) dell'articolo 29, comma 2, possono essere utilizzati in via alternativa ovvero cumulativa, nel senso che è rimessa alla discrezionalità delle singole amministrazioni la valutazione circa quali tra i diversi criteri utilizzare nel riordino degli organismi, purché il riordino raggiunga l'obiettivo della riduzione almeno del trenta per cento della spesa complessiva.

Si invitano, peraltro, le amministrazioni a procedere al riordino specificando analiticamente nella relazione illustrativa le ragioni di efficienza, economicità e razionalità alla base delle scelte operate, evitando frasi generiche o di stile.

In relazione, invece, ai criteri indicati nelle lettere e-bis) ed e-ter), occorre inserire nei provvedimenti di riordino un'apposita norma per quanto riguarda sia il termine di durata, non superiore a tre anni, sia la relazione di fine mandato predisposta dal responsabile della struttura.

Esempi

Nel caso di riordino per il tramite di un Decreto del Presidente della Repubblica, si suggerisce la seguente formulazione:

Art

(Durata dell'organismo e relazione di fine mandato)

- 1. L'organismo XXX dura in carica KKK anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (NB: in caso di novella di un regolamento di organizzazione vigente, la decorrenza andrà prevista in un comma apposito collocato al di fuori della novella).*
- 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo XXX presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro YY, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a KKK anni, da adottarsi con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro YYY. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'organismo XXX restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo XXX e possono essere confermati (una sola volta), nel caso di proroga della durata dell'organismo.*

Nel caso di riordino con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si suggerisce la seguente formulazione:

Art

(Durata dell'organismo e relazione di fine mandato)

- 1. L'organismo XXX dura in carica KKK anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo XXX presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro YYY, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a KKK anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro YYY. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'organismo XXX restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo XXX e possono essere confermati (una sola volta), nel caso di proroga della durata dell'organismo.

Si richiama poi l'attenzione sul disposto del comma 2-bis dell'articolo 29, ricordando alle amministrazioni vigilanti che la norma trova applicazione anche nei confronti delle amministrazioni non statali.

Infine, s'invitano le amministrazioni a inserire nell'ambito dei provvedimenti di riordino una disposizione che preveda che, nella composizione degli organismi riorganizzati, si tenga conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne (ad. es. "I componenti dell'organismo XXX sono nominati con decreto del Ministro YYY nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne"). Ciò in conformità, tra l'altro, a quanto già indicato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 recante "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini".

5. Scheda analitica da allegare alla relazione tecnica

Ogni singolo provvedimento di riordino adottato ai sensi del secondo comma della disposizione in esame (Decreto del Presidente della Repubblica o Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri) deve essere provvisto di specifica scheda analitica idonea a dimostrare le misure di contenimento adottate con riferimento agli organismi oggetto del provvedimento per conseguire una riduzione della spesa del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nel 2005.

In particolare, per ogni singolo organismo deve essere predisposto un apposito prospetto comparativo tra i costi a legislazione previgente, distinte per voci di spesa, e i costi derivanti dalle modifiche previste dai provvedimenti, che devono essere analiticamente quantificati, al fine di

evidenziare l'entità della riduzione conseguita.

In ogni caso rimane ferma la riduzione del dieci per cento sui compensi dei componenti in applicazione dell'articolo 1, comma 58, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Infatti, le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 e quella di cui all'articolo 29 operano prendendo quale riferimento differenti basi di calcolo (il dieci per cento rispetto all'importo dei compensi degli interessati e il trenta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta al dicembre 2005) e prevedono finalizzazioni diverse.

Dal punto di vista operativo, si rimette alle amministrazioni la scelta di procedere al taglio complessivo, anche adottando un unico provvedimento di riordino, del trenta per cento della spesa per tutti gli organismi operanti presso le medesime, ovvero operare, a carico di ciascun organismo oggetto di riordino, un taglio specifico del trenta per cento, da accoppiare al taglio in via amministrativa dei capitoli indistinti recanti "Spese di funzionamento".

In altri termini, fermo restando l'onere di riordino di tutti i comitati che presentano costi diretti per l'amministrazione, il taglio della spesa per ciascun comitato potrebbe essere anche inferiore al trenta per cento, purché complessivamente la spesa per comitati dell'amministrazione (sia diretta che indiretta) subisca una riduzione del trenta per cento .

Al fine di attuare l'obiettivo di riduzione previsto dalla norma, le misure dovranno prendere come base di calcolo la spesa complessiva per gli organismi in questione sostenuta dalle amministrazioni nell'anno 2005, al netto delle somme relative agli organi indicati dal comma 7 dell'articolo 29. Sulla somma così determinata va applicata la riduzione del trenta per cento a decorrere dal 2007.

Se, come già chiarito nel § 2, l'articolo 29 non si applica agli organismi istituiti dopo l'entrata in vigore dell'articolo 29, occorre peraltro precisare, con riguardo agli organismi istituiti nell'anno 2006, ma precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, che per gli stessi la riduzione del 30 per cento a decorrere dall'anno 2007 interviene sullo stanziamento 2006.


Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto legge n. 233 (il 4 luglio 2006) ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Qualora il capitolo di spesa del singolo organismo non presenti la capienza sufficiente a coprire l'intera riduzione di spesa, la riduzione deve essere effettuata fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Infine, per gli organismi collegiali per i quali, a decorrere dall'anno 2005, sono state stanziare risorse o esiste apposita autorizzazione di spesa, ma non hanno operato, non sono stati formalmente

costituiti o non hanno sostenuto spese, la riduzione della spesa opera in termini proporzionali, ragione d'anno, rispetto allo stanziamento.

Roma, 21 NOV. 2008

IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO



IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

